COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

****

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Deliberazione n° 42 del 23.03.2023

OGGETTO: Ammissione totale: Istanza di ammissione alla massa passiva **n.330** dei comparenti, sigg.ri: **Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara, Sfameni Paolo, Sfameni Renata ed Ugdulena Domenico.**

L'anno duemila ventitrè, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente		X
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti

per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto *"Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000"*, stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;
- con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto *"Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000"*, l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
-

c) ai sensi dell'art.258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali:

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva del **26.04.2017** inoltrata via pec ed assunta al protocollo **OSL n.623 del 02.05.2017** nonché acquisita in seno all'Elenco delle istante pervenute all'organismo con il **N.O.330,** presentata dai comparenti , sigg.ri: **Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara, Sfameni Paolo, Sfameni Renata ed Ugdulena Domenico** diretta ad ottenere il pagamento della somma di **euro**

216,745,94 (pro-indiviso) degli indennizzi espropriativi (di espropriazione e di occupazione) liquidati , per immobile interessato ai lavori **di Costruzione dell'Asse Viario di Raccordo dell'Autostrada ME/PA e la Città ed il Porto di Milazzo nonché degli interessi e spese processuali e rimborsi spese; in esito alla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina n.130 dell'11.02.2011 confermata con Cassazione n.21518 del 10.05.2016**

Dato Atto che gli istanti, come innanzi identificati, designavano, ai fini di ogni comunicazione afferente il procedimento di inserimento nel passivo, **l'avv. Ugdulena Francesca, eleggendo domicilio presso la medesima, con pec: avvfugdulena@pec.giuffre.it;**

Vista la ricognizione delle somme determinate per effetto della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.130/2011 dell'11.02.2011, rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Istrutt. Dir.vo Amm.vo Santa Mondello, nella quale, il debito complessivo in favore dei comparenti, sigg.ri Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara, Sfameni Paolo Sfameni Renata ed Ugdulena Domenico, veniva ascritto ad esatti (rectius) **€. 213.113,8** il cui importo risulta determinato e giustificato, succintamente, come segue:

-Per indennità di espropriazione e di occupazione legittima ed ulteriori interessi legali alla data del dissesto al netto delle somme depositate e svincolate ed oneri accessori	€. 198.072,4
-Per Spese Legali e Processuali comprensive di Spese Generali (15%) CPA ed IVA e Spese Esenti	€. 13.526,17
-Per altri rimborsi (consulenza tecnica)	€. 1.515,23
	Totale €.213.113,8

Atteso che:
-in esito alla ricognizione dell'istruttoria ex art. 254, comma 4, del d.lgs. n° 267/2000, con nota prot. 47/OSL- 26.01.2023 veniva comunicato ai comparenti Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara Sfameni Paolo, Sfameni Renata ed Ugdulena Domenica, che il credito richiesto veniva accolto parzialmente e specificamente per la somma complessiva di **€ 213.113,8** dovuti a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione legittima ed oneri accessori nonché per il rimborso delle spese processuali ed ulteriori rimborsi dovuti;
-con la superiore comunicazione veniva data facoltà agli istanti di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto, comunque, alla definizione del procedimento;

Rilevato, che né gli istanti Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara, Sfameni Paolo, Sfameni Renata ed Ugdulena Domenico né il loro avvocato Ugdulena Francesca si sono avvalse della facoltà di produrre osservazioni e/o documentazione utile ;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di ammissione alla massa passiva **n°330** inoltrata via pec dai comparenti Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara, Sfameni Paolo, Sfameni Renata ed Ugdulena Domenico ed acquisita al protocollo generale **n°623 del 02.05.2017,** secondo le risultanze istruttorie come sopra riassunte, debba essere dichiarata parzialmente ammissibile, per le considerazioni che qui di seguito si espongono:

- trattasi di **credito liquido, esigibile e definitivo** perchè conseguente a Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.130/2011 dell'11.02.2011 confermata dalla Suprema Corte di Cassazione n.21518 del 10.05.2016 e passata in cosa giudicata;
- trattasi di fattispecie debitoria coerente alle disposizioni normative regolatrici della materia e di cui all'art.252, co.3, lett.a) che prescrive che nel piano di rilevazione della massa passiva devono essere inseriti i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art.194 , verificatisi entro il 31 Dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- trattasi espressamente di fattispecie che rimanda ad un debito indennitario (indennità di espropriazione e di occupazione illegittima) che consegue alla realizzazione dei lavori per la Costruzione dell'Asse Viario di Raccordo dell'Autostrada ME/PA e la Città ed il Porto di Milazzo, per immobile formalmente acquisito in via definitiva con Decreto di Espropriazione Permanente e Definitiva del 30.12.1996**;**
- fermo restando che il computo prospettato è giustificato dalla rigorosa applicazione della sentenza di condanna e dal rispetto dei criteri generali dell'ordinamento positivo e di quelli dettati dalla suprema corte per la sua funzione nomofilattica, non è dato comprendere i motivi della differenza dato che nella domanda non è stata riportata la scansione dei passaggi , anche in via succinta, che concorrono alla definizione del credito;

Visti:
-il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
-il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
-le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
-l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

D E L I B E R A

1-Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono, tutte, integralmente trascritte e riportate, di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva **n°330** prodotta in forma indivisa, dai comparenti, sigg.ri Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara, Sfameni Paolo, Sfameni Renata ed Ugdulena Domenico, inoltrata via pec con prot. **n.623 del 02.05.2017:**

- **ammissibile parzialmente**, secondo quanto graficamente espresso nel prospetto che segue:

N° Istanza	Richiesti	Ammesso	Non ammesso
n.o. 330	€. 216.745,94	€.213.113,8	€. 3.632,14

in quanto, trattasi di credito ammissibile, perchè certo, liquido ed esigibile ed ascrivibile per l'epoca di acquisizione dell'immobile (1996) e di

pronunciamento della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato (2011) nella sfera di competenza dell'OSL, la cui differenza risulta sostenibile perchè la ricognizione del credito è stata operata avendo riguardo alle somme di condanna, ai principi generali del diritto e delle istruzioni rese dalla Suprema Corte , nella sua funzione nomofilattica.

2- Dare Atto che la somma, come sopra ammessa nel passivo, non è divisibile in quanto l'istanza è stata prodotta in forma indivisa in favore di tutti i richiedenti istanti.

3-Dare Atto che trattasi di fattispecie debitoria che rientra nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione perchè afferente ad un debito definitivo fuori bilancio, che consegue a Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.130/2011 dell'11.02.2011, passata in cosa giudicata, per l'acquisizione di immobile per guisa di procedura espropriativa definita con Decreto Sindacale del 30.12.1996, dunque, afferente a debito fuori bilancio verificatosi in tempi ben precedenti il 31 Dicembre dell'ipotesi di bilancio e riequilibrato.

4-Dare Atto che in dipendenza della procedura straordinaria di liquidazione, adottata dal Comune di Milazzo, il superiore importo ammesso nella massa passiva, deve intendersi quale importo posto quale valore base della successiva proposta transattiva, avendo riguardo ai modi ed ai criteri definiti, in via generale ed astratta, con deliberazione n.194 del 27.10.2021 e non tiene conto della eventuale ritenuta di imposta, applicabile al caso di specie, di cui all'art. 11, p. 5, del D.Lgs. 30/12/1991 n. 413 .

5-Di disporre la notifica del presente provvedimento agli istanti Sfameni Maria Luisa, Sfameni Clara, Sfameni Paolo, Sfameni Renata ed Ugdulena Domenico , presso il domicilio eletto, qual è quello dell'avv. Ugdulena Francesca, a cura dell'ufficio di supporto all'OSL.

6-Di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

a. al Giudice Amministrativo o Ricorso Straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo.

7-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378.

8-Di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:

- Sindaco;
- Segretario Generale;
- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione on line all'albo pretorio.

La presente deliberazione sempre a cura del personale dell'OSL verrà inserita:

- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Responsabile del procedimento
L'Istrutt. Dir. Amm.vo
Santa Mondello

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente – dott.ssa Maria Leopardi assente giustificato

Il Componente – dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 24-03-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale

_____

L'addetto all'albo

_____

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, lì _____

Il Segretario Generale

_____